



## *Tribunale di Pescara*

**OGGETTO: Istanze di sospensione/cautelari formulate in atti di citazione.**

Le istanze di sospensione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi ex art. 649 cpc, le restanti istanze di sospensione (ad esempio ex art.615 c.p.c. dell'efficacia esecutiva del titolo) o comunque le istanze cautelari contenute negli atti di citazione verranno normalmente trattate all'udienza di comparizione fissata nell'atto introduttivo o successivamente differita d'ufficio ex art. 168 bis quarto comma cpc, salvo che il difensore, depositando apposita e separata istanza, chieda l'immediata trattazione della richiesta di sospensione o cautelare. Solo a fronte di tale specifica ed autonoma richiesta, la Cancelleria sarà tenuta a procedere all'apertura di apposito sub-procedimento ed a sottoporre immediatamente al giudice designato il fascicolo telematico per l'evasione della relativa richiesta, inserendo il predetto RG sub tra le istanze del magistrato da evadere con urgenza.

Pescara, 23 dicembre 2022

Il Presidente della Sezione Civile  
dott. Carmine Di Fulvio